



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO

## ORDINANZA N. 26 DEL 03/08/2021

<b>OGGETTO:</b>	ORDINANZA ORDIGNO BELLICO LOCALITA' MAGLIANO-FERRETTO-SAN CESAREO
-----------------	---

### IL SINDACO

VISTA la lettera n. prot. 45507 del 22/07/2021 della Prefettura di Pesaro-Urbino pervenuta al prot. n. 59538 del 22/07/2021 ad oggetto "Richiesta bonifica territorio da ordigno bellico rinvenuto in Comune di Fano" in atti d'ufficio;

VISTO il verbale del Reggimento Genio Ferrovieri Castel Maggiore pervenuto al prot. n. 59931 del 26/07/2021 in atti d'ufficio;

RILEVATO che l'ordigno bellico ritrovato è ad alto potenziale esplosivo e suscettibile di apprezzabile instabilità d'innesco; che occorre garantire l'incolumità pubblica e privata mediante evacuazione di tutta la popolazione presente nell'area di rischio;

DATO ATTO che si procederà tramite un eccezionale e rischioso intervento delle forze militari in un'operazione che richiede per motivi di sicurezza pubblica un'evacuazione delle zone limitrofe per un raggio di 381 metri (zona rossa definita nell'allegata planimetria parte integrante e sostanziale della presente ordinanza);

CONSIDERATO che occorre, nel frattempo, evacuare tutta la popolazione ricompresa nel raggio dell'area di rischio di mt. 381;

VISTO l'art.54, comma n.4 del D.Lgs.n.267/2000;

VISTA la L.n.241/1990;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs.n.1/2018;

### ORDINA

1. l'EVACUAZIONE di tutta la popolazione ricompresa nel raggio di mt. 381 dal punto di ritrovamento dell'ordigno come da allegata planimetria parte integrante e sostanziale della presente ordinanza; l'ordine di evacuazione è valido dalle ore 09:00 del 04/08/2021 sino al termine delle operazioni di bonifica;
2. la CHIUSURA al traffico veicolare e pedonale dalle ore 09:00 alle ore 12:00 del 04/08/2021 in localita' Magliano-Ferretto-San Cesareo di tutte le vie e strade pubbliche ricomprese nelle zona di pericolo (raggio di mt. 381 dal punto di ritrovamento dell'ordigno) come da allegata planimetria parte integrante e sostanziale della presente ordinanza; a tal riguardo la Polizia Locale provvede a definire percorsi alternativi nelle zone interdette raccordandosi con la Prefettura;
3. di INCARICARE tutte le forze di polizia (unitamente alla società che gestisce il trasporto pubblico locale per le finalità proprie) in ordine all'applicazione della presente ordinanza con la sovrintendenza di S.E. il Prefetto di Pesaro Urbino garantendo prioritariamente l'evacuazione della popolazione più prossima al luogo di presenza dell'ordigno anche avvalendosi della PROTEZIONE CIVILE nel rispetto delle attività indifferibili svolte dalla stessa in relazione all'emergenza sanitaria covid-19;

## **AVVERTE**

la violazione della presente ordinanza potrà comportare a carico dei trasgressori, salvo più gravi e/o concorrenti e fattispecie civili, penali od amministrative nel rispetto dell'art.9 della L.689/1981, l'ipotesi di reato prevista e punita dall'art.650 del C.P.; l'osservanza delle presente ordinanza è assicurata dal Corpo di P.L. unitamente a tutte le forze di polizia necessarie;

la presente ordinanza, tenuto conto delle eccezionali esigenze di tempestività operativa, è comunicata per le vie brevi nell'ambito del COC a tutte le autorità presenti già attivate per garantire l'evacuazione della popolazione e garantire la sicurezza del raggio della zona di pericolo;

che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Fano ai sensi dell'art.8, comma n.3, della L.n.241/1990 informando tutta la popolazione tramite il sito internet e tramite gli organi di stampa;

## **INFORMA**

Che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso gerarchico amministrativo presso S.E. il Prefetto di Pesaro e Urbino entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione della stessa. In alternativa è ammesso altresì ricorso giudiziale avanti al TAR Marche ai sensi del D.Lgs.n.104/2010 entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione della presente ordinanza oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data ai sensi del DPR. n.1199/1971.

La presente ordinanza è firmata digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seg. del D.Lgs. n. 82/2005.

**IL SINDACO  
MASSIMO SERI**

*(documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e. 82/2005)*